

Delibera n. 175/2021

Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 28/2020. Disposizioni per l'applicazione del pedaggio afferente al Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale, in ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sez. Seconda), n. 19, n. 23 e n. 25 del 2020.

L'Autorità, nella sua riunione del 16 dicembre 2021

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito dell'attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge del 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare i commi 2, lettere a) e b)
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione delle direttive 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”*, ed in particolare l'articolo 37, commi 3 e 9;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con delibera n. 5/2014, del 16 gennaio 2014;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 96/2015 del 13 novembre 2015, recante *“Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 72/2016 del 27 giugno 2016, recante *“Attuazione della delibera n. 96/2015 - modalità applicative e differimento termini”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 75/2016 del 1° luglio 2016, recante *“Sistema tariffario 2016-2021 per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 96/2015 e successive integrazioni”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 138/2017, del 22 novembre 2017, recante *“Ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sez. Seconda), n. 1097 e n. 1098 del 2017, relative alle delibere dell'Autorità n. 75/2016 e n. 80/2016 in materia di sistema tariffario per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria e per i servizi erogati dal gestore della stessa. Avvio procedimento con prescrizioni”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 43/2019, del 18 aprile 2019, recante *“Chiusura del procedimento avviato con delibera n. 138/2017. Ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sez. Seconda), n. 1097 e n.*

1098 del 2017. Conformità alle prescrizioni di cui alle delibere n. 11/2019 del 14 febbraio 2019 e n. 23/2019 del 28 marzo 2019 del sistema tariffario aggiornato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 9 dicembre 2021”;

VISTI i Prospetti Informativi della Rete PIR 2018 (Edizione dicembre 2017, PIR 2019 (Edizione dicembre 2017) e PIR 2019 (Edizione maggio 2019), di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI);

VISTE le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), 7 gennaio 2020, n. 19, n. 23 e n. 25, con le quali sono stati accolti, nei sensi e limiti di cui alle rispettive motivazioni, i ricorsi presentati da DB Bahn Italia S.r.l. (di seguito: DB Bahn), da SNCF Voyages Italia s.r.l. (di seguito: SNCF) e da ÖBB-Personenverkehr AG (di seguito: ÖBB), e per l’effetto annullata, entro i medesimi limiti, la citata delibera dell’Autorità n. 75/2016 nonché gli atti conseguenziali;

RILEVATO che il parziale annullamento della delibera n. 75/2016 concernente la conformità al modello regolatorio del sistema tariffario presentato dal gestore dell’infrastruttura, oggetto delle citate sentenze del Tar Piemonte, si riferisce esclusivamente *“alla parte in cui ha avallato il sovracanone per il segmento open access internazionale rispetto a quello nazionale”*, in ragione del difetto di istruttoria circa la diversa modulazione della componente B del pedaggio fra i suddetti segmenti di mercato dei servizi ferroviari passeggeri;

RILEVATO che il Tar Piemonte, nelle citate sentenze, ha precisato che *“è per contro immune dalla problematica”* il presupposto atto regolatorio - di cui alla delibera n. 96/2015 - *“che, con le integrazioni adottate dalla stessa ART, offre invece un modello matematico che consente anche esiti inversi”*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 28/2020, del 30 gennaio 2020, recante *“Ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sez. Seconda), n. 19, n. 23 e n. 25 del 2020, relative alla delibera dell’Autorità n. 75/2016 in materia di sistema tariffario per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria. Avvio procedimento”*, con cui l’Autorità ha avviato, fissandone il termine per la conclusione al 30 giugno 2020, il procedimento di ottemperanza alle citate sentenze del TAR Piemonte;

VISTE le note del 26 marzo 2020 (prott. 4847/2020 e 4848/2020) con le quali, per esigenze istruttorie nell’ambito di tale procedimento, gli Uffici dell’Autorità hanno richiesto, rispettivamente, alle imprese ferroviarie operanti sulla rete ferroviaria nazionale ed al gestore dell’infrastruttura, puntuali informazioni tecnico-economiche relative al periodo 2012-2019;

VISTA la delibera n. 108/2020, del 18 giugno 2020, recante *“Procedimento avviato con delibera n. 28/2020. Proroga del termine di conclusione”*, con cui l’Autorità, in

ragione delle esigenze istruttorie rappresentate dagli Uffici, e tenuto altresì conto - vista l'istanza, pervenuta da RFI, di proroga dei termini per la trasmissione della documentazione richiesta - di quanto previsto dalla delibera n. 69/2020, come modificata dalla delibera n. 83/2020, ha prorogato al 30 settembre 2020 l'indicato termine di conclusione del procedimento di cui alla citata delibera n. 28/2020;

- VISTI** la nota prot. 8849/2020 del 18 giugno 2020, con la quale gli Uffici dell'Autorità hanno conseguentemente prorogato al 30 giugno 2020 il termine per la trasmissione, da parte di RFI, delle informazioni richieste con la citata nota prot. 4848/2020, nonché il riscontro inviato da RFI con nota del 30 giugno 2020 (prot. ART 9503/2020);
- VISTE** le note con cui gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto, il 18 giugno 2020, integrazioni documentali a Trenitalia S.p.A. (prot. 8851/2020), SNCF Voyages Italia (prot. 8852/2020), ÖBB-Personenverkehr AG (prot. 8853/2020), DB Bahn Italia S.r.l. (prot. 8854/2020), Ferrovie Federali Svizzere S.A. (prot. 8855/2020) e EuroExpress Sonderzüge GmbH & Co. KG e Train4you Vertriebs GmbH (prot. 8861/2020), nonché le note con cui il 19 giugno 2020 i medesimi uffici hanno sollecitato a Thello S.A.S.U. e J SCo RZD (Russian Railways) (prot. 8935/2020) e Mercitalia Shunting Terminal S.p.A. (prot. 8936/2020) l'invio delle informazioni alle stesse richieste con la citata nota prot. 4847/2020;
- VISTE** le integrazioni documentali e informazioni conseguentemente pervenute da ÖBB (prot. ART 9712/2020), SNCF Voyages Italia (prot. ART 10668/2020), DB Bahn Italia S.r.l. (prot. ART 10723/2020 e 11615/2020), Trenitalia S.p.A. e Thello S.A.S.U. (prot. ART 9714/2020), Ferrovie Federali Svizzere S.A. (prot. ART 9187/2020) e SCo RZD (Russian Railways) (prot. ART 12671/2020);
- VISTE** le ulteriori interlocuzioni intervenute con ÖBB (in particolare, la nota prot. 10560/2020 del 20 luglio 2020, ed il relativo riscontro dell'impresa prot. ART 11316/2020 del 31 luglio 2020) e con DB Bahn Italia S.r.l. (in particolare, la nota prot. 11615/2020 del 7 agosto 2020, ed il relativo riscontro dell'impresa prot. ART 12340/2020 del 31 agosto 2020);
- VISTA** la delibera n. 159/2020, del 15 settembre 2020, recante *“Procedimento avviato con delibera n. 28/2020. Proroga del termine di conclusione”*, con cui l'Autorità, in ragione delle esigenze istruttorie rappresentate dai competenti Uffici, ha prorogato al 22 dicembre 2020 il termine di conclusione del procedimento di cui alla delibera n. 28/2020;
- VISTE** le note del 18 settembre 2020 con cui gli Uffici dell'Autorità hanno:
- richiesto a Trenitalia S.p.A. specifiche informazioni sui contratti di collaborazione per lo svolgimento dei servizi ferroviari internazionali (prot. 13217/2020);

- convocato in separata audizione, innanzi agli stessi, DB Bahn (prot. 13214/2020) e ÖBB (prot. 13213/2020) in relazione alla specifica tematica concernente le informazioni di natura economica sui servizi svolti al di fuori dei confini nazionali;

VISTI il riscontro pervenuto da Trenitalia S.p.A. (prot. ART 14169/2020 del 30 settembre 2020) nonché i verbali delle audizioni di DB Bahn (prot. ART 16807/2020), tenutasi il 30 settembre 2020, e ÖBB (prot. ART 17809/2020), tenutasi il 19 ottobre 2020;

VISTE le note con cui gli Uffici dell’Autorità hanno conseguentemente richiesto integrazioni documentali, da trasmettersi entro il 24 novembre 2020, alle seguenti imprese ferroviarie che esercitano servizi internazionali:

- Trenitalia S.p.A. e Thello S.A.S.U. (nota prot. 17628/2020 del 10 novembre 2020);
- DB-Fernverkehr AG e ÖBB per i treni di DB-Bahn Italia (nota prot. 17728/2020 dell’11 novembre 2020);
- ÖBB per i propri treni (nota prot. 17846/2020 del 12 novembre 2020);

VISTI i riscontri pervenuti, nell’indicato termine, da Trenitalia S.p.A. (prot. ART 18688/2020), Thello S.A.S.U. (prot. ART 18674/2020), DB-Bahn Italia (prot. ART 18568/2020), DB-Fernverkehr AG (prot. ART 18634/2020), ÖBB (prot. ART 18167/2020, 18641/2020 e 18642/2020), che hanno permesso di completare il necessario quadro informativo di riferimento;

VISTA la delibera n. 208/2020, del 17 dicembre 2020, recante *“Procedimento avviato con delibera n. 28/2020. Proroga del termine di conclusione”*, con cui l’Autorità, in ragione delle conseguenti esigenze istruttorie rappresentate dai competenti Uffici, ha prorogato al 30 luglio 2021 il termine di conclusione del procedimento di cui alla delibera n. 28/2020;

VISTE le note prot. ART 19982/2020 del 17 dicembre 2020 e prot. ART 1404/2021 del 2 febbraio 2021, e le connesse interlocuzioni intervenute con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), funzionali all’acquisizione di informazioni per la valutazione di indicatori del grado di concorrenza intermodale;

VISTA la delibera n. 112/2021 del 29 luglio 2021, recante *“Procedimento avviato con delibera n. 28/2020. Ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sez. Seconda), n. 19, n. 23 e n. 25 del 2020, relative alla delibera dell’Autorità n. 75/2016 in materia di sistema tariffario per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria - esiti dell’istruttoria e proroga del termine di conclusione del procedimento”*, con cui l’Autorità ha disposto:

- al fine di assicurare l’opportuna partecipazione dei portatori di interesse nell’ambito del procedimento, di trasmettere a RFI, ai soggetti che hanno presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte i ricorsi

oggetto delle citate sentenze, nonché alle altre imprese ferroviarie titolari, a partire dal 2018, di contratti di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per l'esercizio di servizi di trasporto passeggeri in regime di mercato *open access*, la relazione istruttoria predisposta dai competenti Uffici in merito alle valutazioni effettuate sull'applicazione di un sovracanone per il segmento *open access internazionale* rispetto a quello *nazionale*;

- di prorogare, conseguentemente, al 16 dicembre 2021 il termine di conclusione del procedimento di cui alla delibera n. 28/2020;

VISTA la delibera n. 114/2021 del 5 agosto 2021, recante *“Proposta formulata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di sistema tariffario 2022-2026 per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso dalla stessa erogati - Conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 96/2015 e successive integrazioni”*, con cui l'Autorità ha disposto, tra l'altro, l'adozione in via transitoria, sia per il 2022 che per il 2023, dei livelli tariffari applicati nel 2021, incrementati annualmente del tasso di inflazione programmato;

VISTA la nota prot. 11743/2021 del 29 luglio 2021, con cui gli Uffici dell'Autorità hanno trasmesso a RFI e agli altri soggetti sopra indicati, individuati in DB Bahn Italia S.r.l., SNCF Voyages Italia s.r.l., ÖBB-Personenverkehr AG, Trenitalia S.p.A., Italo NTV S.p.A., Trenord S.r.l., Arriva Italia Rail S.r.l., Mercitalia Shunting Terminal S.p.A., Thello S.A.S.U., Ferrovie Federali Svizzere S.A., e J SCo RZD (Russian Railways), la citata relazione istruttoria, al fine di acquisire, entro e non oltre il 17 settembre 2021, eventuali osservazioni sulla stessa;

VISTI i contributi pervenuti entro il menzionato termine da parte di Italo - NTV S.p.A. (prot. ART 14228/2021), ÖBB-Personenverkehr AG (prot. ART 14339/2021), Trenitalia S.p.A. (prot. ART 14369/2021) e DB Bahn Italia S.r.l., per tramite dello Studio Freshfields Bruckhaus Deringer (prot. ART 14372/2021);

VISTA la relazione istruttoria predisposta dai competenti Uffici dell'Autorità, opportunamente integrata con valutazioni in merito ai contributi pervenuti da parte dei soggetti sopra indicati;

CONSIDERATO in particolare che gli Uffici, come illustrato nel dettaglio nella indicata relazione, a seguito dell'acquisizione dei dati necessari relativi a offerta, domanda e ricavi con riferimento alla totalità dei servizi di trasporto ferroviario statisticamente rilevanti nel segmento passeggeri *open access*, nonché all'offerta di servizi di trasporto aerei e di autolinee di media-lunga percorrenza svolti in concorrenza con detti servizi ferroviari, hanno provveduto a strutturare, implementare, calibrare e testare uno specifico modello econometrico, i cui esiti estimativi sono stati posti alla base delle valutazioni di competenza;

- RILEVATO** che la relazione istruttoria predisposta dagli Uffici illustra gli esiti di tale attività, specificando in particolare, tra l'altro, la descrizione delle metodologie applicate e dei dati utilizzati per le valutazioni di competenza, l'esito delle analisi svolte e le conseguenti considerazioni conclusive;
- CONSIDERATO** che, in esito all'istruttoria svolta, in ottemperanza alle citate sentenze del TAR Piemonte, si è potuto rilevare che la differenza fra la componente B del canone prevista da RFI per il segmento *Open Access Internazionali* e quella prevista per il segmento *Open Access nazionali Basic* non risulta giustificata;
- RILEVATA** conseguentemente la necessità di prevedere un adeguamento del sistema tariffario di pedaggio vigente, al fine di ripristinare - rispetto ai profili oggetto di annullamento da parte del giudice amministrativo - la piena conformità dello stesso ai criteri di cui alla delibera dell'Autorità n. 96/2015, attraverso la prescrizione a RFI di:
- ricomputare il canone relativo al Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale per il periodo 2018-2021, con attribuzione alla componente B1 del canone medesimo, applicata ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri del segmento di mercato *Open Access Internazionali*, del medesimo livello tariffario previsto per l'analoga componente applicata al segmento di mercato *Open Access nazionali Basic*;
 - in esito alla indicata ricomputazione, provvedere ai conseguenti conguagli in favore dei titolari di rapporti negoziali destinatari degli effetti delle sentenze del TAR Piemonte 7 gennaio 2020, nn. 19, 23 e 25, concordando con gli aventi diritto le relative modalità attuative;
- RILEVATA** inoltre la necessità di fornire a RFI le seguenti ulteriori prescrizioni:
- per ragioni di equità e non discriminazione, stabilire che, a partire dal 1° gennaio 2022, ogni treno del segmento *open access internazionale* circolante su tratte della rete con velocità superiore a 250 km/h debba essere assimilato, in riferimento al calcolo della componente B del canone, al segmento *open access premium*, mentre ogni altro treno deve essere assimilato al segmento *open access basic*;
 - in riferimento alla necessità, di cui all'art. 16 del d.lgs. 112/2015, di assicurare l'equilibrio dei propri conti, in condizioni normali di attività e nell'arco di un periodo ragionevole non superiore a cinque anni, appostare una specifica posta figurativa pari alla differenza di ricavi derivante dall'applicazione dei conguagli sopra indicati, nonché dalla revisione dei canoni di cui al punto 3, lettera a), da distribuire sulla componente B del canone unitario che verrà applicata ai servizi di trasporto ferroviari passeggeri operanti in regime di mercato *open access* circolanti sull'intera rete ferroviaria nazionale nel corso del periodo regolatorio 2023-2027, sulla base dei volumi di traffico complessivi previsti in ordine a tali servizi di trasporto per il medesimo periodo;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. per le motivazioni illustrate in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, in esito all'istruttoria svolta in ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sez. Seconda), n. 19, n. 23 e n. 25 del 2020, con riferimento al pedaggio afferente al Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale relativo al periodo 2018-2021, la differenza fra la componente B del canone prevista da RFI per il segmento *Open Access Internazionali* e quella prevista per il segmento *Open Access nazionali Basic* non risulta giustificata;
2. conseguentemente si prescrive a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.:
 - a) di ricomputare il canone relativo al Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale per il periodo 2018-2021, attribuendo alla componente B1 del canone medesimo, applicata ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri del segmento di mercato *Open Access Internazionali*, il medesimo livello tariffario previsto per l'analoga componente applicata al segmento di mercato *Open Access nazionali Basic*;
 - b) in esito alla indicata ricomputazione, di provvedere ai conseguenti conguagli in favore dei titolari di rapporti negoziali destinatari degli effetti delle sentenze del TAR Piemonte 7 gennaio 2020, nn. 19, 23 e 25, concordando con gli aventi diritto le relative modalità attuative;
3. per le ulteriori motivazioni illustrate in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, si prescrive inoltre a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.:
 - a) di stabilire che, con riguardo al pedaggio afferente al Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale, a partire dal 1° gennaio 2022:
 - i. ogni treno del segmento *open access internazionale* circolante su tratte della rete con velocità superiore a 250 km/h sia assimilato, in riferimento al calcolo della componente B del canone, al segmento *open access premium*;
 - ii. ogni altro treno *open access internazionale* sia assimilato, in riferimento al calcolo della componente B del canone, al segmento *open access basic*;
 - b) di appostare una specifica posta figurativa pari alla differenza di ricavi derivante dall'applicazione dei conguagli sopra indicati per il periodo 2018-2021, nonché dalla revisione dei canoni di cui al punto 3, lettera a), da distribuire sulla componente B del canone unitario che verrà applicata ai servizi di trasporto ferroviari passeggeri operanti in regime di mercato *open access* circolanti sull'intera rete ferroviaria nazionale nel corso del periodo regolatorio 2023-2027, sulla base dei volumi di traffico complessivi previsti in ordine a tali servizi di trasporto per il medesimo periodo;
4. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. provvede alla pubblicazione dei sistemi tariffari aggiornati e conformi a quanto previsto al punto 3, lettera b), tramite aggiornamento straordinario dei Prospetti Informativi della Rete 2022 e 2023, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera;
5. la relazione istruttoria degli Uffici è pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità;

6. la presente delibera è comunicata a mezzo PEC a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., DB Bahn Italia S.r.l., SNCF Voyages Italia s.r.l., ÖBB-Personenverkehr AG, Trenitalia S.p.A., Italo NTV S.p.A., Trenord S.r.l., Arriva Italia Rail S.r.l., Mercitalia Shunting Terminal S.p.A., Thello S.A.S.U., Ferrovie Federali Svizzere S.A., J SCo RZD (Russian Railways).

Torino, 16 dicembre 2021

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)